

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENI, ALBINI, ARLOTTI, BARGERÒ, BARUFFI, BASSO, BECATTINI, BRAGA, CAPONE, CARLONI, CARRA, CARRESCIA, CENNI, MARCO DI MAIO, FOSSATI, GIACOBBE, GINOBLE, GNECCHI, GRECO, IACONO, IORI, MAGORNO, MARTELLA, MOSCATT, PATRIARCA, PREZIOSI, ROCCHI, ROMANINI, TULLO, VALERIA VALENTE

Riforma della disciplina delle società di mutuo soccorso

Presentata il 23 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grande ricchezza di esperienze associazionistiche è un tratto peculiare della storia italiana, che ha contribuito allo sviluppo sociale del Paese e di quella diffusa cultura civica su cui si è potuta costruire e consolidare la nostra democrazia. Possiamo rintracciare le radici più remote dell'idea associazionistica già nelle corporazioni di arti e mestieri dell'Italia dei comuni, e successivamente nelle iniziative della borghesia cittadina e di settori illuminati della nobiltà che promuovevano sodalizi di assistenza e beneficenza per alleviare le condizioni di vita dei ceti popolari. Ma si trattava di elargizioni caritatevoli, raccolte e distribuite senza alcuna regolamentazione e senza il coinvolgimento dei beneficiari nell'organizzazione delle loro tutele.

Le prime forme organizzative che anticipano l'associazionismo moderno risalgono alla metà dell'ottocento, quando un vasto movimento di base iniziò a dare vita

a società cooperative e di mutuo soccorso, fratellanze artigiane e operaie, società corali e filodrammatiche. Un fenomeno diffuso prevalentemente nel centro nord, soprattutto in Piemonte e in Liguria, che fin dalle origini si caratterizzò per la sua pluralità culturale, ispirato sia da influenze cattoliche che da idee mazziniane, anarchiche e socialiste. In quelle esperienze, favorite dalla trasformazione degli assetti sociali a seguito della rivoluzione industriale, c'erano già gli ingredienti da cui sarebbero poi nate le formazioni sociali tipiche della democrazia italiana del novecento: cooperative, sindacati, partiti e associazioni.

Le società di mutuo soccorso garantivano le prime risposte ai grandi problemi sociali della nuova Italia, nel campo dell'assistenza e della previdenza, dell'istruzione, della cultura e dello sport, sperimentando pratiche che avrebbero poi ispirato le risposte istituzionali dello Stato.

Possiamo dire che nei sodalizi mutualistici dell'ottocento c'erano i prodromi di quel sistema di assicurazioni sociali e di misure a tutela del lavoro che si sarebbe poi sviluppato nel periodo dell'Italia liberale ponendo le basi del moderno *welfare* e avviando la transizione dalla democrazia dei ceti abbienti alla democrazia popolare.

In pochi anni le società di mutuo soccorso si moltiplicarono nel territorio nazionale (erano circa duemila nel 1878 e oltre seimila nel 1897) e ottennero per la prima volta un riconoscimento di legge. La legge 15 aprile 1886, n. 3818, riconosceva alle società di mutuo soccorso la possibilità di acquisire personalità giuridica e ne disciplinava il funzionamento definendo le condizioni essenziali alle quali dovevano attenersi: l'assenza di ogni fine di lucro, il soccorso ai soci come finalità, il risparmio come mezzo e la mutualità come vincolo.

Con l'avvio dell'industrializzazione molte società di mutuo soccorso divennero punto di riferimento per la nascente classe operaia e iniziarono ad affiancare alle attività di beneficenza e di mutuo soccorso la tutela dei lavoratori contro lo sfruttamento, creando luoghi di ritrovo e d'istruzione per i ceti più disagiati, nonché organizzando vere e proprie scuole popolari per contribuire alla presa di coscienza del movimento operaio, case del popolo, circoli ricreativi, culturali e sportivi.

Lo scoppio della prima guerra mondiale rallentò lo sviluppo di queste esperienze, che pure continuarono ad avere un ruolo importante nel fornire aiuti e assistenza ai cittadini, ai soldati e alle loro famiglie. Con l'avvento del fascismo si sviluppò una vasta azione di repressione di tutte le forme di libero associazionismo e con le leggi speciali del 1926 furono decretati lo scioglimento delle società di mutuo soccorso e la loro integrazione nell'Opera nazionale dopolavoro. Solo dopo la caduta del fascismo le società di mutuo soccorso ebbero modo di tornare a organizzarsi e ripresero vigore animando la partecipazione popolare nel clima di grande fermento sociale degli anni della ricostruzione. Da allora e per tutta la

seconda metà del novecento, seppure l'avvento dello Stato sociale sembrò ridimensionarne la tradizionale funzione mutualistica, le società di mutuo soccorso hanno continuato a operare attivamente nella società italiana, come antenna sensibile alle sue trasformazioni, capace di intercettare nuovi bisogni e di dare voce a nuovi soggetti sociali e a nuovi diritti.

Gli anni novanta del secolo scorso, caratterizzati dalla crisi delle forme consolidate della rappresentanza e della partecipazione civica, videro l'associazionismo italiano assumere un nuovo protagonismo e rivendicare nuove responsabilità, nonché contribuire al dibattito sulla riforma del *welfare* e sull'introduzione del principio di sussidiarietà nella Costituzione. A questo processo si accompagnò un'intensa produzione legislativa tesa a riconoscere e a formare le diverse tipologie organizzative che nel frattempo avevano assunto i soggetti del cosiddetto terzo settore. Nell'arco di un decennio furono approvate le leggi sul volontariato, sulla cooperazione sociale, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e sulle associazioni di promozione sociale. Ma quella sulle società di mutuo soccorso rimase ferma al testo del 1886.

Negli ultimi anni, il ruolo delle organizzazioni *non profit* è ulteriormente cresciuto, per dimensioni economiche e organizzative e per la loro rilevanza nei sistemi locali di *welfare*. Tanto più oggi, di fronte agli effetti di una crisi pesantissima, il terzo settore può svolgere un ruolo decisivo come motore di crescita del Paese, grazie alla sua capacità di fare rete e di promuovere cittadinanza attiva e coesione sociale. In questo contesto, nella prospettiva del rafforzamento e dell'innovazione del sistema pubblico di *welfare*, tornano a essere di estrema attualità proprio la vocazione mutualistica e le funzioni specifiche delle società di mutuo soccorso, anche attraverso la gestione di servizi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Funzioni che però continuano a non avere un chiaro quadro legislativo di riferimento. Infatti, anche se recentemente il legislatore ha provveduto — per la prima

volta dal 1886 – ad aggiornare la legge n. 3818 del 1886, le modifiche introdotte con l'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, intervengono solo in parte sul testo originario provocando così, tanto sul piano stilistico quanto su quello dei riferimenti giuridici, un ibrido singolare e del tutto inadeguato in rapporto all'attuale contesto sociale e culturale.

Le grandi potenzialità delle società di mutuo soccorso, nel più ampio ambito dei soggetti *non profit*, ci inducono pertanto a ritenere necessario un intervento normativo che ne ridefinisca interamente la disciplina speciale, salvaguardando e rilanciando i più autentici valori di solidarietà a cui queste organizzazioni si ispirano e la funzione che esercitano nella comunità sociale.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli. Nello specifico, l'articolo 1 definisce la natura delle società di mutuo soccorso e individua le finalità che le stesse devono perseguire, nonché le attività che possono svolgere in favore dei propri soci, dei familiari e dei conviventi.

L'articolo 2 disciplina l'acquisizione della personalità giuridica e individua gli elementi che deve contenere l'atto notarile di costituzione e di approvazione dello statuto delle società di mutuo soccorso.

L'articolo 3 prevede, per le società di mutuo soccorso iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Ministero dello sviluppo economico, l'iscrizione automatica anche nell'apposito registro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 4 disciplina l'attività di vigilanza affidata al Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Prevede, altresì, che la violazione delle disposizioni previste dalla legge comporti la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dai relativi registri.

L'articolo 5 introduce una norma transitoria che consente alle società di mutuo soccorso già esistenti di uniformarsi alle disposizioni della legge e di depositare la richiesta di iscrizione nei registri entro il 31 dicembre 2015. Prevede altresì la possibilità, per le società preesistenti, di rinunciare alla qualifica di società di mutuo soccorso e ai relativi benefici e di continuare a operare come associazioni non riconosciute senza fine di lucro, depositando apposita comunicazione presso il Ministero dello sviluppo economico, entro la medesima data.

Infine, l'articolo 6 dispone l'abrogazione della legge n. 3818 del 1886.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione e finalità).

1. Si definiscono società di mutuo soccorso gli enti mutualistici privati di tipo associativo costituiti per il perseguimento, senza finalità di lucro, della mutualità volontaria, integrativa o aggiuntiva rispetto alle prestazioni obbligatorie in materia di assistenza, di sanità e di previdenza, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e di favorire l'inclusione sociale.

2. Le società di mutuo soccorso perseguono finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà e operano esclusivamente in favore dei propri soci e dei loro familiari e conviventi, svolgendo almeno una delle seguenti attività:

a) erogazione di prestazioni economiche in caso di malattia, infortunio, invalidità e inabilità temporanea e permanente, integrative o aggiuntive dell'assistenza obbligatoria;

b) erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali ai soci e ai loro familiari e conviventi, nonché promozione e realizzazione di iniziative di prevenzione sanitaria;

c) assistenza economica o erogazione di servizi di assistenza familiare ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fondi reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

e) assistenza, in caso di morte di familiari o conviventi, a soggetti non autosufficienti, anche mediante la gestione e

la rendita di beni patrimoniali destinati ai medesimi soggetti.

3. Le attività previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dei fondi sanitari integrativi di derivazione negoziale previsti dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Le società di mutuo soccorso possono inoltre promuovere e realizzare iniziative e servizi di carattere sociale, ricreativo, culturale ed educativo rivolti ai soci e ai loro familiari e conviventi, finalizzati alla diffusione dei valori mutualistici e solidaristici e alla prevenzione del disagio sociale.

5. Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività di impresa o diverse da quelle previste dalla presente legge, ad eccezione di attività accessorie in quanto integrative di quelle istituzionali. Eventuali proventi economici derivanti da tali attività devono essere destinati al perseguimento delle finalità statutarie o all'incremento del patrimonio delle società di mutuo soccorso.

6. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo all'istituzione e alla gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al comma 2 sono svolte dalle società di mutuo soccorso nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

ART. 2.

(Costituzione delle società di mutuo soccorso).

1. Le società di mutuo soccorso sono costituite con atto notarile e conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L'atto notarile di costituzione e di approvazione dello statuto deve contenere i seguenti elementi:

a) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza dei soci;

b) la denominazione della società;

c) l'oggetto sociale in conformità a quanto previsto dall'articolo 1;

d) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di recesso dei soci;

e) gli obblighi ai quali i soci sono tenuti e i diritti che essi acquisiscono;

f) il patrimonio sociale e le norme che ne regolano la gestione;

g) il divieto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta;

h) le disposizioni che disciplinano la convocazione delle assemblee dei soci, in prima e in seconda convocazione, e l'adozione delle deliberazioni, fermo restando che nessun socio può esprimere voti plurimi;

i) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale, nonché un bilancio sociale;

l) gli organi sociali, nonché le norme che ne regolano la nomina, la durata dell'incarico, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità;

m) il conferimento dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e della rappresentanza della società in giudizio verso terzi;

n) l'istituzione, ove ricorrano i presupposti di legge, di un organo di controllo con le funzioni e con i poteri propri dei sindaci secondo le disposizioni del codice civile;

o) le modalità con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modifiche dello statuto;

p) le procedure di scioglimento e la liquidazione del patrimonio residuo, il quale deve essere destinato a un'altra

società di mutuo soccorso o a un ente con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, o ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

3. Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società, nonché i fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 1, comma 3, in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

4. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare fino a un terzo del totale degli amministratori, da scegliere tra i soci ordinari.

ART. 3.

(Registro).

1. Le società di mutuo soccorso iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono automaticamente iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le società di mutuo soccorso di nuova costituzione sono tenute a effettuare l'iscrizione nei registri di cui al comma 1 del presente articolo entro trenta giorni dalla data della loro costituzione, depositando l'atto costitutivo e lo statuto sociale, che devono recare gli elementi di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Vigilanza).

1. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge l'azione di vigilanza di cui al comma 1 d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. In caso di accertata violazione delle disposizioni della presente legge, la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso comporta la cancellazione anche dal registro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. In caso di perdita della qualifica di società di mutuo soccorso, entro sessanta giorni dall'avvenuta cancellazione dai relativi registri l'ente deve provvedere al proprio scioglimento e alla destinazione del patrimonio residuo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera p), o in alternativa trasformarsi in associazione non riconosciuta senza fini di lucro, pur mantenendo il possesso dei propri assetti patrimoniali.

ART. 5.

(Norma transitoria).

1. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono depositare, entro il 31 dicembre 2015, richiesta di iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 3, corredata di atto costitutivo e di statuto eventualmente aggiornato sulla base delle disposizioni della presente legge.

2. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano uniformarsi alle disposizioni della medesima e intendano altresì continuare a operare quali associazioni non riconosciute senza

fini di lucro, possono rinunciare alla qualifica di società di mutuo soccorso e ai relativi benefici, mantenendo comunque il possesso dei propri assetti patrimoniali. La comunicazione di rinuncia, rilasciata dal legale rappresentante e corredata del verbale di deliberazione assembleare, è inviata entro il 31 dicembre 2015 al Ministero dello sviluppo economico.

ART. 6.

(Abrogazione).

1. La legge 15 aprile 1886, n. 3818, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0056190